



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 356 del 19/04/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 1 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

112) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS. PIETRO E PAOLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.74 SGS DEL 10/01/2024

(Gara: SS. PIETRO E PAOLO – PRIVERNO CALCIO del 17/12/2023 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

Con rituale reclamo trasmesso, la società SS. Pietro e Paolo ha impugnato il provvedimento adottato dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale di Latina, con il quale ha rigettato il ricorso di primo grado proposto dalla stessa società, in relazione alla gara del Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale SS. Pietro e Paolo – Priverno Calcio. Nello specifico, l'odierna reclamante deduceva che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la Società Priverno Calcio avrebbe fatto partecipare alla stessa n. 6 calciatori "fuori quota" oltre il numero di cinque consentito dal Regolamento di cui al Comunicato Ufficiale n.1 SGS del 12/07/2023, cosa altresì ribadita anche innanzi alla scrivente Corte.

Il reclamo è da respingere. Difatti, esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, si può facilmente rilevare, come altresì già fatto dal giudice di primo grado, che uno dei sei calciatori nati nell'anno 2011, pur essendo indicato in distinta, non ha preso parte alla gara, non essendo subentrato nel corso della stessa. Pertanto, questo Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

165) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO LARIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANCIOCCHI DANIEL PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 SGS DEL 15/02/2024

(Gara: ATLETICO LARIANO – OMNIA CECCANO ACADEMY del 11/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con rituale reclamo trasmesso alla scrivente Corte, la società Atletico Lariano impugnava la decisione adottata dal Giudice sportivo di primo grado di squalificare per cinque giornate di gara il proprio calciatore Daniel Manciocchi, chiedendo una riduzione della sanzione, alla luce del comportamento tenuto dal calciatore che chiedeva solamente spiegazioni in relazione al provvedimento di espulsione, per doppia ammonizione, adottato dall'arbitro nei suoi confronti, forse con toni accesi ma senza mai rivolgere alcuna espressioni aggressiva ne minacciosa nei confronti del direttore di gara.

In sede di audizione, la reclamante aggiungeva altresì che il Manciocchi abbandonava il terreno di gioco senza creare ulteriori problemi, senza proferire frasi offensive nei confronti dell'arbitro né, tantomeno, prendere a calci i cartelloni pubblicitari.

Alla luce di tutto ciò, ribadiva la richiesta di riduzione della squalifica comminata.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante.

Egli, infatti, alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, per somma di ammonizioni, tardava l'uscita dal terreno di gioco e, successivamente, colpiva i cartelloni pubblicitari posti ai lati del campo e nel contempo rivolgeva frasi offensive nei confronti dell'arbitro.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all'entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall'art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato secondo cui "Ai calciatori e ai tecnici (...) è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara"; a queste si aggiunga una gara per l'espulsione per somma di ammonizione, così da addivenire alla sanzione finale di cinque giornate di squalifica.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 19 aprile 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli